

908/85

LEGGE REGIONALE

Promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel  
commercio

Consiglio Regionale  
della Puglia

LEGGE REGIONALE :

" Promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge :

ART. 1

( Campo di interventi )

La Regione Puglia, in esecuzione a quanto disposto dall'art. 52, ultimo comma, del D.P.R. 24 Luglio 1977, n.616, dà attuazione, con la presente legge, alle attività integrative per la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio.

2.

Articolo 2

SOGGETTI BENEFICIARI

La Regione Puglia concede contributi:

- a) in conto capitale a Cooperative di Garanzia Fidi che abbiano tra gli scopi statutari la prestazione di garanzie collettive e fidejussorie finalizzate alla concessione di agevolazioni finanziarie agli operatori commerciali singoli o associati, per l'assunzione di crediti bancari, a breve e medio termine, destinati all'incremento ed al miglioramento della struttura commerciale;
- b) in conto interessi agli operatori commerciali, aderenti alle Cooperative di Garanzia Fidi, per agevolare la realizzazione di programmi aventi per oggetto, congiuntamente o alternativamente:
- 1- la costruzione, l'acquisizione in qualsiasi forma, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti all'esercizio dell'attività commerciale, compresi anche i magazzini per deposito e rifornimento merci, inclusa l'area sulla quale detti locali dovranno insistere;
  - 2- l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale, inclusi i mezzi di trasporto e le dotazioni d'ufficio.-

Tali programmi possono comprendere anche la formazione di scorte per quote non superiori al 20% di ciascun programma di investimento.-

ART. 3

( TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI )

Ai soggetti di cui all'art. 2, lettera a), i contributi sono accordati dalla Regione in ragione di una volta e mezzo (1,5) il Fondo di Garanzia costituito dai Soci ai sensi del successivo art. 5, lettera a), presso gli Istituti di Credito con i quali sia stata stipulata apposita convenzione, sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale e comunque nel limite massimo dello stanziamento annuale di bilancio di cui al successivo art. 5.

Ai soggetti di cui all'art. 2, lettera b), la Regione concede contributi nella misura massima del 50% del tasso di interesse fissato nelle convenzioni di cui al comma precedente e nel limite dello stanziamento annuale di bilancio, per la realizzazione di programma di investimento non superiore, al netto della quota per la formazione delle scorte, a lire centocinquanta milioni.

Il contributo in conto interessi, che verrà liquidato in unica soluzione alla cessazione dell'ammortamento e nei modi di seguito indicati, è dato dalla differenza tra le rate annuali di ammortamento calcolate al tasso di interesse fissato in convenzione e le rate annuali di ammortamento calcolate al tasso agevolato.

Articolo 4

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO REGIONALE

Lo stanziamento annuale di Bilancio, previsto per la presente legge verrà distinto in due quote del:

- a) 20% per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, lettera a);
- b) 80% per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, lettera b).-

La ripartizione delle quote indicate sub a) e b) verrà operata tra le Cooperative di Garanzia Fidi di cui all'art. 3, comma 1°, in relazione alla percentuale desumibile dall'ammontare dei finanziamenti accordati e dal relativo numero di pratiche svolte nell'esercizio precedente, con delibera di Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente.-

Le somme stanziare per un esercizio, non utilizzate nell'esercizio stesso, fanno cumulo con le somme relative ad esercizi finanziari successivi.-

5

Articolo 5

FONDO DI GARANZIA

Le Cooperative di Garanzia Fidi di cui all'art. 3, comma 1°, sono tenute ad istituire presso l'Istituto di Credito convenzionato apposito Fondo di Garanzia Rischi, destinato esclusivamente alle operazioni previste dalla presente legge.-

Il Fondo di Garanzia Rischi è costituito:

- a) da un importo percentuale a carico del socio richiedente il finanziamento;
- b) dai contributi concessi dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1°.-

L'importo sub a), fissato nelle convenzioni sottoscritte con gli Istituti di Credito è costituito per i 2/3 da un versamento in contante e per 1/3 da fidejussione solidale prestata dal singolo socio a garanzia collettiva di tutte le linee di credito che fossero già state o che saranno accordate ai sensi della presente legge.-

Articolo 6

REQUISITI DELLE COOPERATIVE DI GARANZIA FIDI

Per poter beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le Cooperative di Garanzia Fidi devono:

- a) essere costituite tra operatori commerciali regolarmente iscritti nel Registro Ditte della Camera di Commercio ove ha sede la Ditta;
- b) avere un numero di soci non inferiore a trecento;
- c) integrare il Consiglio di Amministrazione con due membri nominati con deliberazione della Giunta regionale;
- d) integrare il Collegio dei Revisori dei Conti con un membro effettivo nominato con deliberazione della Giunta regionale:-

La stipula della convenzione di cui al precedente art. 3, comma 1°, è subordinata alla presentazione, da parte della Cooperativa di Garanzia Fidi, della seguente documentazione:

- a) Atto costitutivo e Statuto in copia autenticata e con le certificazioni relative al deposito presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale;
- b) certificato di iscrizione al Bollettino Ufficiale Società Cooperative;
- c) certificato di iscrizione al Registro Prefettizio;
- d) copia autenticata del Libro Soci che va integrata ad ogni nuova immissione di soci, anche nel corso dell'anno.-

7

Articolo 7

CONCESSIONE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Per ottenere la concessione dei contributi di cui al <sup>precedente</sup> art. 2, lettera a), le Cooperative di Garanzia Fidi, sotto comminatoria di decadenza, devono presentare entro il termine del 30 giugno domanda di concessione sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia del Bilancio dell'esercizio finanziario precedente con gli estremi del deposito presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale competente per territorio;
- b) attestazione dell'Istituto di Credito convenzionato dalla quale si evinca la consistenza del Fondo di Garanzia Rischi alla chiusura dell'esercizio;
- c) consuntivo analitico dell'attività svolta nell'anno di riferimento con la dettagliata indicazione dei finanziamenti concessi alle imprese associate, delle somme versate al Fondo di Garanzia e delle fidejussioni prestate da ciascuna di esse;
- d) elenco delle sofferenze sopportate;
- e) consuntivo degli interventi già svolti nell'esercizio in corso e previsione annuale.-

Le domande di cui al comma precedente, redatte in carta legale e dirette al Presidente della Giunta regionale, devono essere inviate all'Assessorato competente, Ufficio Credito Agevolato al Commercio.-

In fase di prima applicazione della presente legge si provvederà alla concessione e liquidazione del contributo secondo i criteri fissati dal <sup>precedente</sup> art. 4, penultimo comma.-

Per gli esercizi successivi al primo verrà considerato l'importo di aumento del Fondo di Garanzia determinato dai versamenti effettuati dai soci ai sensi dell'art. 5, ultimo comma della presente legge.

Nel caso in cui i crediti in sofferenza garantiti dalla Cooperativa Fidi determinino la riduzione del Fondo di Garanzia rispetto all'esercizio precedente, la Regione non riconosce alcun beneficio.-

Alla erogazione del contributo si provvede con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al Commercio.-

Articolo 8

REQUISITI DEI SOCI DELLE COOPERATIVE DI GARANZIA FIDI

Può far parte delle Cooperative di Garanzia Fidi l'impresa commerciale iscritta negli Elenchi Esercenti Attività Commerciali ai sensi della Legge 27 novembre 1960 n. 1397, e nel Registro della Camera di Commercio a norma della Legge 11 Giugno 1971, n. 426, purchè non abbia in corso procedure per concordato preventivo o per fallimento ed il suo titolare non sia fallito, protestato, nè abbia riportato condanne ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.-

Non può far parte della Cooperativa chi è socio di altra Società di Garanzia o ne sia stato espulso.-

Il socio a cui è stato concesso il finanziamento non può richiedere altro finanziamento integrativo, anche entro il limite previsto dall'<sup>precedente</sup> art. 3, comma 2°, prima della naturale o anticipata cessazione dell'ammortamento in corso.-

Articolo 9

PRESTAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Le Cooperative di Garanzia Fidi concedono garanzie collettive e fidejussorie sui finanziamenti a breve e medio termine accordati dagli Istituti di Credito convenzionati, esclusivamente a favore dei propri soci, che siano piccole e medie imprese pugliesi esercenti il commercio con provvedimento del proprio organo deliberativo.-

Per poter beneficiare dei contributi, i soggetti indicati all'art. 2, lettera b) <sup>della presente legge</sup> / devono presentare all'Ufficio Credito Agevolato al Commercio presso l'Assessorato competente, per il tramite della Cooperativa di Garanzia Fidi di cui sono soci, domanda in carta legale indirizzata al Presidente della Giunta Regionale.-

Alla richiesta deve essere allegata:

- a) relazione istruttoria della Cooperativa Garanzia Fidi, di cui l'operatore è socio, sulla concessione della garanzia collettiva per la realizzazione di programmi indicati all'art. 2 lettera b); della presente legge;
- b) un prospetto dell'Istituto di Credito convenzionato attestante:
  - 1- l'importo totale del finanziamento concesso;
  - 2- il numero delle rate di ammortamento;
  - 3- il valore delle singole rate calcolate al tasso fissato in convenzione;
  - 4- il valore delle singole rate calcolate al tasso agevolato;
  - 5- l'importo del contributo in conto interessi, a carico della Regione, calcolato nei modi previsti dallo art. 3, ultimo comma, della presente legge.

L'Assessore al Commercio provvede a proporre la concessione del contributo in conto interessi alla Giunta Regionale, che delibera anche il relativo impegno di spesa.-

Per la liquidazione del suddetto contributo i soggetti indicati dall'art. 2, lettera b), devono presentare istanza, nei modi previsti al 2° comma del presente articolo, entro 60 giorni dalla data di cessazione dell'ammortamento, allegando la seguente documentazione:

- a) dichiarazione della Cooperativa di Garanzia Fidi attestante l'avvenuta realizzazione del programma di investimento;
- b) dichiarazione dell'Istituto di Credito convenzionato attestante l'estinzione del mutuo; nei casi in cui l'ammortamento subisca una cessazione anticipata rispetto alla naturale scadenza contrattuale, tale attestazione dovrà indicare l'importo del contributo regionale, calcolato nei modi precedentemente indicati.-

Alla erogazione del contributo si provvederà con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e, se delegato, dell'Assessore al Commercio.-

11

Articolo 10

EVENTI DANNOSI

Nel caso in cui eventi naturali e/o altri eventi, comunque non imputabili o riferibili a qualsiasi titolo all'imprenditore commerciale di cui all'art. 8 della presente legge, comportino il parziale danneggiamento o la totale distruzione dei beni facenti parte del programma di investimento finanziario, tramite la Cooperativa di Garanzia Fidi, la Regione riconosce e concede il contributo in conto interessi sulla parte dell'ammortamento già effettuato alla data dello evento dannoso.-

Tale contributo va richiesto nei modi indicati al precedente articolo, 5° comma, lettera b), con la presentazione di una perizia stragiudiziale nella quale siano illustrate sia le cause e l'evento verificatosi, nonchè i danni subiti ai beni mobili e/o immobili con l'indicazione del loro valore.-

La Regione svolge altresì attività sussidiaria riconoscendo e concedendo, al verificarsi degli eventi indicati al 1° comma del presente articolo, un contributo finanziario pari all'importo che l'Istituto di Credito convenzionato addebiterà dalla data dell'evento dannoso a quella di cessazione dell'ammortamento.-

Il contributo di cui al comma precedente va richiesto, contestualmente a quello in conto interessi, con la presentazione di adeguata documentazione bancaria.-

Alla concessione ed erogazione dei contributi previsti dal presente articolo si provvederà con delibera di Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente.-

Articolo 11

NORMA TRANSITORIA

Le imprese commerciali, di cui all'precedente art. 8 che nei due anni precedenti la data di pubblicazione della presente legge abbiano effettuato programmi di investimento tra quelli indicati al precedente articolo 2, lettera b), possono beneficiare del contributo in conto interessi mediante finanziamenti pari al 70% della spesa sostenuta e dimostrata con idonea documentazione.-

L'importo massimo del finanziamento comunque ottenibile, tramite la Cooperativa di Garanzia Fidi, non può superare il limite previsto all'art. 3, 2° comma, della presente legge.

13

Articolo 12

INCOMPATIBILITA' E POTERI DI VERIFICA

I benefici previsti all'art. 2, lettera b), della presente legge, sono incompatibili con altre agevolazioni, a qualunque titolo, riconosciute dallo Stato o dalla Regione Puglia.-

La verifica sullo stato di attuazione è affidata all'Ufficio Credito Agevolato al Commercio, istituito presso l'Assessorato competente, e si esplicherà con visite ispettive nei confronti dei soggetti indicati all'art. 2, lettere a) e b), della presente legge.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico  
Il Presidente

Articolo 13

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

All'onere finanziario per l'attuazione della presente legge, previsto per l'esercizio 1985 in lire due miliardi, si farà fronte con il fondo di pari importo stanziato sul capitolo di nuova istituzione, in termini di competenza e di cassa, appresso specificato:

cap. 0802040 "Promozione dell'Associazionismo e della Cooperazione nel Commercio" - £. 2.000.000.000

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte seconda - spesa  
variazioni in diminuzione

cap.0802020 "Interventi per l'attuazione del Piano Fieristico Regionale, sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e delle piccole industrie e a favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni di carattere artigiano" (L.R. 48/75) £. 1.000.000.000

cap.0802030 "Contributi per il potenziamento degli Enti pubblici fieristici, nazionali e regionali, operanti in Puglia" (L.R. 63/80) £. 1.000.000.000

Totale diminuzioni £. 2.000.000.000

Parte seconda - spesa  
variazioni in aumento

cap.0802040 ( nuova istituzione) " Promozione dell'Associazionismo e della Cooperazione nel Commercio" £. 2.000.000.000

Totale variazioni in aumento £. 2.000.000.000

Per gli anni successivi l'onere finanziario sarà definito con la relativa legge di bilancio.-

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Guaccero)

Consiglio Regionale  
della Puglia

E' estratto del verbale della seduta del 26.3.1985  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Guaccero)